

# Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Cos'è:



Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) regolati dalle linee guida nazionali e dalla [Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 18/04/2012, n. 9/3298](#) [1] sono i seguenti:

- impianti eolici
- impianti solari fotovoltaici
- impianti a biomassa
- impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas
- impianti idroelettrici.

Istanze edilizie che abilitano all'esecuzione dell'intervento. **Descrizione dei titoli abilitativi:**

Alla [Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 18/04/2012, n. 9/3298](#) [1] sono allegati i quadri sinottici dei titoli abilitativi necessari per le diverse tipologie e potenze degli impianti. Con successivo [Decreto Ministeriale 19/05/2015](#) [2] è approvato il modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici. Di seguito si riporta la descrizione dei procedimenti del punto 1.1 della delibera.

## Il procedimento di autorizzazione unica

L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (articolo 28, comma 1, lettera "e bis" della [Legge Regionale 12/12/2003, n. 26](#) [3]). La Regione Lombardia può però autorizzare la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca, di sperimentazione e di impianti innovativi (articolo 17, comma 1, lettera "c", lettera "c-bis" e lettera "c-ter" della [Legge Regionale 12/12/2003, n. 26](#) [3]); sempre la Regione può rilasciare autorizzazione concessionaria per le grandi derivazioni d'acqua ([Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775](#) [4] e articolo 44, comma 1, lettera "h" della [Legge Regionale 12/12/2003, n. 26](#) [3]). L'autorizzazione unica costituisce, dove occorre, variante allo strumento urbanistico.

## La procedura abilitativa semplificata (PAS)

Il titolo abilitativo sarà rilasciato dal Comune territorialmente competente, dopo che il proponente abbia presentato una dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti di legge. La dichiarazione deve avvenire con un provvedimento espresso reso entro un termine regolato dall'articolo 2, comma 2 e comma 3 della [Legge 7/08/1990, n. 241](#) [5], oppure, se sono necessari atti di assenso di competenza non comunale, con un provvedimento espresso reso entro il termine regolato dall'articolo 14-ter, comma 3 della [Legge 07/08/1990, n. 241](#) [5]. Regione Lombardia estende fino alla potenza nominale di 1 MWe la soglia di applicazione della [procedura abilitativa semplificata](#) [6] graduandola in relazione alle diverse tecnologie, fonti energetiche e potenze da installare (articolo 6, comma 9 del [Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28](#) [7]). In particolare, per gli impianti fotovoltaici la [procedura abilitativa semplificata](#) [6] è adottata per gli impianti realizzati su barriere acustiche fino alla soglia di 1 MWe di picco e per gli impianti ad inseguimento (i cui moduli sono montati su strutture mobili fissate al terreno) fino alla soglia di 200 kWe di picco. Per gli impianti eolici la [procedura abilitativa semplificata](#) [6] è adottata per gli impianti che non rispettano i requisiti indicati ai paragrafi 10.1 e 11.7 del [Decreto Ministeriale 10/09/2010](#) [8] per una potenza di picco compresa tra 50 kWe e 200 kWe.

La comunicazione di inizio dell'attività di edilizia libera (CEL)

Regione Lombardia estende il regime della comunicazione agli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici e agli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili fino alla potenza nominale di 50 kWe, graduandola in relazione alla potenza e alle caratteristiche degli impianti (articolo 6, comma 11 del [Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28](#) [7]). La [comunicazione di inizio dell'attività di edilizia libera](#) [6] è adottata per gli impianti fotovoltaici, con superficie dei moduli inferiore a quella del tetto e realizzati su tetti piani di edifici siti fuori dalla zona A) del [Decreto Ministeriale 02/04/1968, n. 1444](#) [9] per qualsiasi potenza installata e per gli impianti aderenti o integrati nelle coperture delle pensiline sempre site al di fuori della zona A) del [Decreto Ministeriale 02/04/1968, n. 1444](#) [9] con potenza di picco inferiore ad 1 MWe. Per gli impianti eolici la [comunicazione di inizio dell'attività di edilizia libera](#) [6] è adottata per gli impianti che non rispettano i requisiti indicati ai paragrafi 10.1 e 11.7 del [Decreto Ministeriale 10/09/2010](#) [8] per una potenza di picco inferiore o uguale a 50 kWe.

Modello unico per realizzazione, connessione ed esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati su tetti

Il [modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici](#) [6] ([Decreto Ministeriale 19/05/2015](#) [2]). Il richiedente trasmette il modello per via informatica al gestore di rete competente. Quando viene avviato l'iter di connessione, il gestore invia copia al Comune e agli altri soggetti coinvolti (TERNA, GSE, Regione). La procedura con [modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici](#) [6] è attivabile per impianti fotovoltaici con le seguenti caratteristiche:

- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione
- aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo
- aventi potenza nominale non superiore a 20 kW
- per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto
- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del [Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28](#) [7]
- [7]assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

La realizzazione e l'esercizio delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti (inclusi la costruzione e l'esercizio dell'impianto di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica) sono autorizzati all'interno delle procedure di **autorizzazione unica** e **procedura abilitativa semplificata**. La [comunicazione di](#)

[inizio dell'attività di edilizia libera](#) [6] e il [modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici](#) [6] non sono invece titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Essi devono essere autorizzati dall'articolo 4 o dall'articolo 7 (per procedura abbreviata) della [Legge Regionale 16/08/1982, n. 52](#) [10].

[Normativa di riferimento](#) [11]

**Termine normativa:** Impianti per produzione energia da fonti rinnovabili  
0

**Source URL:** <https://lombardia.master.globogis.eu/intervento-edilizio/installazione-di-impianti-per-la-produzione-di-energia-elettrica-da-fonti-rinnov>

#### Links:

- [1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Bg giunta.regionale%3Ad eliberazione%3A2012-04-18%3B9-3298>
- [2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.sviluppo.economico%3Adecreto%3 A2015-05-19>
- [3] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2003-12-12 %3B26>
- [4] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3A stato%3A regio.decreto%3A1933-12-11%3B1775>
- [5] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3A stato%3A legge%3A1990-08-07%3B241>
- [6] <https://lombardia.master.globogis.eu/modello-unico-comunicazione-di-inizio-attivit a-edilizia-libera- cel-e-procedura-abilitativa-semplific>
- [7] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3A stato%3A decreto.legislativo%3A2011-03-03 %3B28>
- [8] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.sviluppo.economico%3Adecreto%3 A2010-09-10>
- [9] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.lavori.pubblici%3Adecreto%3A196 8-04-02%3B1444>
- [10] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A1982-08-1 6%3B52>
- [11] [http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Impianti%20per%20produzio ne%20energia%20da%20fonti%20rinnovabili&istituzione\\_parents=1&istituzione=](http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Impianti%20per%20produzio ne%20energia%20da%20fonti%20rinnovabili&istituzione_parents=1&istituzione=)